



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 02 del 23/02/2024

ORIGINALE

Oggetto :	DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2024.
-----------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTITRE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **21.00**, presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X
ZAMPATTI ANDREA	Consigliere	assente
MORESCHI FERDINANDO	Consigliere	X
SAJEVA LAURA MARIA	Consigliere	X
PANCHIERI MATTEO	Consigliere	X
GUERINI STEFANO	Consigliere	assente
ZAMPATTI MARA	Consigliere	X
DELBONO LUCA	Consigliere	X
BULFERETTI FERRUCCIO	Consigliere	X
RIZZI MARIO	Consigliere	X
ZANOLETTI ELEONORA	Consigliere	X

Risultano presenti n. 9 consiglieri comunali.

Partecipa l'Assessore esterno vicesindaco Pedretti Aurelio.

Partecipano altresì i Pro Sindaci, Franceschetti Dante e Franceschetti Michele.

Assume la Presidenza il **Dott. Ivan Faustinelli** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Sindaco introduce l'argomento e premette che la determinazione delle aliquote dell'IMU non prevede variazioni rispetto all'anno precedente.

Coglie l'occasione dell'argomento per informare che, in sede di determinazione delle tariffe sui servizi, la Giunta comunale ha previsto l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico integrato di circa il 12 per cento al fine di adeguare le stesse alla variazione dell'indice ISTAT.

Ciò premesso dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Rizzi Mario prende la parola ed annuncia che egli ed il Consigliere Bulferetti non intendono prendere parte alla discussione e alla votazione dei punti iscritti ai numeri 2 e 3 dell'ordine del giorno in quanto non è stato possibile ritirare per tempo la documentazione scritta e contesta la prassi di convocare il Consiglio a ridosso del fine settimana quando gli uffici sono chiusi.

Prima di allontanarsi dall'aula afferma tuttavia che nella quantificazione delle tariffe bisogna anche tenere conto delle difficoltà delle famiglie pertanto afferma che se fosse stato nei panni dell'amministrazione sarebbe stato maggiormente cauto visto che già lo scorso anno si è intervenuti sulla TARI.

Quindi i Consiglieri Rizzi Mario e Bulferetti Ferruccio si allontanano dal banco del Consiglio.

Il Sindaco risponde che la convocazione è stata fatta sabato perché venerdì si è tenuto il gruppo di maggioranza. Precisa tuttavia che gli argomenti ruotano tutti intorno al bilancio di previsione. Sulle tariffe aggiunge che sarebbe buona cosa adeguarle ogni anno all'indice Istat. Si dice comunque favorevole al confronto con la minoranza sebbene quando fu proposto il tavolo di lavoro sulla TARI non vi fu adesione.

La Consigliera Zanoletti Eleonora afferma di non aver avuto la possibilità di ritirare i documenti cartacei, quindi chiede di poterli avere.

Chiede inoltre una precisazione sulle aliquote IMU delle strutture ricettive non alberghiere che è del 4,6%, pari a quelle alberghiere, e ritiene che ciò potrebbe penalizzare queste ultime.

Quindi attesa l'assenza di ulteriori richieste di intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali e le tariffe dei servizi pubblici, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è fissato entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamato il Decreto 22 dicembre 2023 che ha differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 303 del 30/12/2023;

Visto l'art. 1, comma 738 della Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) che dispone: *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, [...]; l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

Visto il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica approvato con propria deliberazione n. 16 del 13/07/2020;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti, ai fini della loro validità, devono essere comunicate al Ministero entro il 14 ottobre nonché pubblicate entro il 28 ottobre dell'anno d'imposta in corso;

Richiamato l'art.1, comma 757, della Legge 160/2019, il quale stabilisce che: *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote"*.

Appurato che con la risoluzione 1/DF/2020 il ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che l'obbligo di utilizzo del prospetto di cui al comma 757 art. 1 legge di bilancio 2020 è entrato in vigore a partire dal 2021, sulla base di una lettura sistemica dei commi 756/757;

Verificato che ad oggi non è stato ancora pubblicato il citato decreto all'interno del portale del federalismo fiscale e pertanto si ritiene di procedere all'approvazione delle aliquote dell'anno 2024 senza l'utilizzo del prospetto previsto dalla legge; pertanto si ritengono valide le precedenti disposizioni ancora in vigore, in particolare:

- la nota protocollo 24674 del 11.11.2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Direzione - Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale - avente ad oggetto *"Procedura di trasmissione telematica, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti concernenti i tributi comunali. Modifiche"* con la quale è stato ribadito che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di trasmissione;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 06.04.2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale ww.portalefederalismofiscale.gov.it;

Preso Atto che in materia di aliquote e detrazione d'imposta l'art. 1 cc. 748-755 della Legge 160/2019 fissa le misure base della nuova IMU;

Richiamato il comma 740 dell'art. 1, della L. 160/2019 che ha chiarito che: *"Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9."*;

Tenuto Conto che dall'imposta dovuta, ai sensi del comma 749 della L.160/2019, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Appurato che ai sensi dell'art.1 comma 755 della Legge 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

Ritenuto pertanto di avvalersi per l'anno 2024 della facoltà di incrementare l'aliquota base di cui al comma 754, in sostituzione della ex maggiorazione TASI, dello 0,8 per mille, pari alla maggiorazione degli anni 2015-2019 così come per l'esercizio 2023;

Tenuto Conto delle modifiche normative introdotte dalla legge di bilancio 2021 n.178/2020 e in particolare:

- della riduzione IMU al 50% del dovuto per i titolari di pensioni maturate all'estero per IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non residenti e titolari pensione maturata con Stati per i quali è presente una convenzione contro le doppie imposizioni (art. 1 comma 48);
- dell'esenzione della prima rata IMU 2022 per specifiche attività che operano nei settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, in continuità con le disposizioni adottate nel corso del 2020 per favorire la ripresa delle attività economicamente più colpite dalla crisi pandemica ai sensi dell'art. 78 del DL 104/2020;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ottemperanza alle disposizioni contenute all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Atteso che i Consiglieri Bulferetti e Rizzi si allontanano e non partecipano alla votazione;

Con voti favorevoli n. 6 e n. 1 astenuto (Zanoletti Eleonora), resi per alzata di mano dai 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **di determinare**, per l'anno 2024, le aliquote dell'IMU come da allegato A redatto sulla base delle verifiche effettuate dal Servizio Finanziario in sede di predisposizione dello schema di bilancio;
- 2) **di confermare** per l'anno 2024 l'applicazione della maggiorazione di cui al comma 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nella stessa misura applicata per l'anno 2021, ovvero lo 0,8 per mille, agli immobili non dichiarati esenti da espressa disposizione normativa e rientranti nelle fattispecie previste dal comma 754;
- 3) **di dare atto** che, sulla scorta della vigente normativa, le aliquote approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 01.01.2024;
- 4) **di dare atto** altresì che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con propria precedente deliberazione n. 16 del 13/07/2020;
- 5) **di procedere** alla trasmissione telematica della presente deliberazione mediante inserimento della medesima nel Portale del federalismo fiscale al fine di ottemperare agli adempimenti previsti in materia dal Legislatore centrale;
- 6) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione palesemente espressa da n. 7 consiglieri presenti e votanti, e con il medesimo risultato (n. 6 favorevoli e n. 1 astenuto), ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Renato Armanaschi, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione sopra citata ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

F.TO IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Renato Armanaschi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Sindaco
Dott. Ivan Faustinelli

F.to Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. 145 pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo online il giorno 02/03/2024 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02/03/2024 al 17/03/2024;

F.to Il Funzionario Delegato
Faustinelli Silvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 02/03/2024 al 17/03/2024;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 02/03/2024

F.to Il Segretario Comunale
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

UFFICIO TRIBUTI

Via Salimmo 4 – 25056 Ponte di Legno (Bs)
c.f. 00649470176 p.i. 00574390985 Tel. 0364.92 98 10 - 12

ALIQUOTE e detrazioni IMU 2024

ABITAZIONE PRINCIPALE

Descrizione	ALIQ. IMU COMUNE	COD. TRIB COMUNE	Note
Abitazione principale (escluse cat. A01-A08-A09) + una pertinenza di cat. C2 + una pertinenza di cat. C6 + una pertinenza di cat. C7	esente	-----	
Abitazione principale classificata nelle categorie A01-A08-A09 + una pertinenza di cat. C2 + una pertinenza di cat. C6 + una pertinenza di cat. C7	2 ‰	3912	Detrazione di € 200,00
Unità immobiliare già destinata ad abitazione principale (escluse cat. A01-A08-A09) + una pertinenza cat. C2 + una pertinenza cat. C6 + una pertinenza di cat. C7 posseduta da anziano o disabile residente in casa di riposo a patto che non sia locata	esente	-----	
Unità immobiliare già destinata ad abitazione principale classificata nelle categorie A01-A08-A09 + una pertinenza cat. C2 + una pertinenza di cat. C6 + una pertinenza di cat. C7 posseduta da anziano o disabile residente in casa di riposo a patto che non sia locata	2 ‰	3912	Detrazione di € 200,00
Ulteriori pertinenze della propria abitazione principale, nel limite massimo di quattro pertinenze indipendentemente dalla categoria catastale, considerando in tale limite il numero di pertinenze indicate ai punti precedenti	4,6 ‰	3918	Nessuna detrazione

FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO (utilizzati dal comodatario come abitazione principale)

Descrizione	ALIQ. IMU COMUNE	COD. TRIB COMUNE	Note
Abitazione (escluse cat. A01-A08-A09) concessa in uso gratuito ad un familiare entro il primo grado (genitori/figli) + una pertinenza cat. C2 + una pertinenza categoria C6 + una pertinenza di cat. C7 a condizione che: - sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate il contratto di comodato; - il contribuente risieda nel comune di Ponte di Legno e - non possieda, oltre all'abitazione principale, altri appartamenti in tutto il territorio nazionale oltre a quello concesso in uso gratuito	4,6 ‰	3918	Riduzione della base imponibile del 50%
Ulteriori usi gratuiti di abitazioni (comprese quelle di categoria A01-A08-A09) e due pertinenze, indipendentemente dalla categoria catastale, a parenti in linea retta di primo grado (oltre quella del punto precedente) e di secondo grado	4,6 ‰	3918	Nessuna detrazione

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE

Descrizione	ALIQ. IMU COMUNE	COD. TRIB COMUNE	Note
- Case e appartamenti per vacanze (ai sensi art. 26 e 38 LR 27/2015) se sono rispettate le condizioni di cui al Regolamento regionale di attuazione n. 7/2016, con un minimo di tre unità abitative, con periodi di locazione di durata minima di tre giorni e durata massima trenta giorni, con l'utilizzo di almeno di cinque periodi all'anno, con tenuta di apposito registro da trasmettere all'Ufficio Tributi entro il 31 marzo dell'anno successivo - Residenze con diritto di godimento parziale (multiproprietà)	5,4 ‰	3918	
- Case e appartamenti per vacanze per le quali sia sottoscritta convenzione ai sensi del nuovo P.G.T., con un minimo di tre unità abitative - Bed & Breakfast con almeno tre camere ed un bagno ad utilizzo esclusivo dell'attività - Unità immobiliari destinate ad attività di "Albergo diffuso"	4,6 ‰	3918	

ALIQUOTE APPLICABILI NEGLI ALTRI CASI

Cat.	Descrizione	Multip.	ALIQ. IMU COMUNE	COD. TRIB COMUNE	ALIQ. IMU STATO	COD. TRIB STATO
A 01	Abitazioni di tipo signorile	160	11,4 ‰	3918		
A 02	Abitazioni di tipo civile	160	11,4 ‰	3918		
A 03	Abitazioni di tipo economico	160	11,4 ‰	3918		
A 04	Abitazioni di tipo popolare	160	11,4 ‰	3918		
A 05	Abitazioni di tipo ultrapopolare	160	11,4 ‰	3918		
A 06	Abitazioni di tipo rurale	160	4,6 ‰	3918		
A 07	Abitazioni in villini	160	11,4 ‰	3918		

Cat.	Descrizione	Moltipl .	ALIQ. IMU COMUNE	COD. TRIB COMUNE	ALIQ. IMU STATO	COD. TRIB STATO
A 08	Abitazioni in ville	160	11,4 ‰	3918		
A 09	Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	160	11,4 ‰	3918		
A 10	Uffici e studi privati	80	11,4 ‰	3918		
A 11	Abitazioni tipiche (rifugi di montagna, baite)	160	4,6 ‰	3918		
B 01	Collegi, convitti, ricoveri, caserme, conventi	140	4,6 ‰	3918		
B 02	Case di cura e ospedali	140	4,6 ‰	3918		
B 04	Uffici pubblici	140	4,6 ‰	3918		
C 01	Negozi e botteghe	55	4,6 ‰	3918		
C 02	Magazzini e locali di deposito	160	11,4 ‰	3918		
C 03	Laboratori e locali di deposito	140	4,6 ‰	3918		
C 06	Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse	160	11,4 ‰	3918		
D 01	Opifici	65	3,0 ‰	3930	7,6 ‰	3925
D 02	Alberghi e pensioni	65			7,6 ‰	3925
D 03	Teatri, cinematografi, sale per spettacoli	65			7,6 ‰	3925
D 04	Case di cura e ospedali	65			7,6 ‰	3925
D 05	Istituti di credito e di assicurazioni	80	3,0 ‰	3930	7,6 ‰	3925
D 06	Fabbricati e locali per servizi sportivi	65			7,6 ‰	3925
D 07	Fabbricati industriali strumentali	65			7,6 ‰	3925
D 08	Fabbricati commerciali strumentali	65			7,6 ‰	3925
D 10	Fabbricati rurali strumentali	65	azzerata			
-----	Beni merce (L. 160/19 art. 1 comma 751)	---	esente			
-----	Fabbricati rurali strumentali diversi dalla cat. D10 con apposita annotazione di ruralità negli atti catastali	---	azzerata			
-----	Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo di contribuenti (proprietari o usufruttuari) non residenti in Italia, titolari di pensione maturata in regime di convenzione con l'Italia (art. 1 comma 743 L. 234/2021): l'aliquota ordinaria dell'11,4‰ è ridotta del 62,5% al 4,28‰	---	4,28 ‰	3918		
-----	Aree edificabili	---	11,4 ‰	3916		
-----	Aliquota ordinaria	---	11,4 ‰	3918		

Ai fini del calcolo dell'IMU le rendite dei fabbricati sono rivalutate del 5%. Il valore imponibile delle aree edificabili è costituito dal valore commerciale.

In caso di **cessione della proprietà** (o del diritto reale che comporta il pagamento dell'IMU) l'intero mese è a carico del soggetto che detiene la proprietà per più giorni nel mese stesso. Il giorno dell'acquisto si considera a carico del compratore e qualora i giorni di possesso risultino uguali a quelli del venditore, l'intero mese è carico del compratore.

L'**area fabbricabile** è considerata pertinenza del fabbricato solamente se risulta accatastata unitariamente al fabbricato stesso.

NOVITÀ

Coniugi residenti in due immobili diversi (sia nello stesso comune che in comuni diversi): entrambi i contribuenti possono godere dell'applicazione delle agevolazioni per abitazione principale. Per approfondimenti consultare la Sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 del 13/10/2022.

E' prevista una riduzione al 50% per una sola abitazione (non locata o non concessa in comodato d'uso) posseduta nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto da **soggetti non residenti in Italia**, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. E' applicabile ad immobili di proprietà di persone che hanno lavorato in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione bilaterale in materia di protezione sociale.

VERSAMENTI

ACCONTO

16/06/2024: si versa quanto è dovuto per il primo semestre 2024, calcolato con aliquote e detrazioni dell'anno precedente.

SALDO

16/12/2024: totale dell'imposta dovuta in base alle aliquote deliberate dal Comune per il 2024, dedotto quanto versato in acconto.

L'imposta non è dovuta quando il totale annuo non supera € 5,00 per singolo contribuente.

Il **codice ente** da indicare nel mod. F24 è **G844**.

UFFICIO TRIBUTI